

Versione anonimizzata

Traduzione

C-129/22 – 1

Causa C-129/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania)

Data della decisione di rinvio:

21 febbraio 2022

Ricorrente:

EF

Convenuta:

Stadt Offenbach am Main

[OMISSIS]

VERWALTUNGSGERICHT DARMSTADT

ORDINANZA

Nel procedimento contenzioso amministrativo promosso da

sig. EF

[OMISSIS]

Cittadinanza: pakistana,

Ricorrente,

[OMISSIS]

contro

Stadt Offenbach am Main [città di Offenbach sul Meno, Germania] [OMISSIS],

Convenuta,

avente ad oggetto permesso di soggiorno

il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt) [OMISSIS]

[OMISSIS]

in data 21 febbraio 2022 ha così deciso:

Il procedimento è sospeso.

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE da un primo Stato membro (nella fattispecie, l'Italia) possa chiedere al secondo Stato membro (nella fattispecie, la Germania) il rinnovo di un titolo di soggiorno che gli è stato rilasciato in attuazione dell'articolo 14 e segg. della direttiva 2003/109/CE, senza dover dimostrare il mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

In caso di soluzione negativa della questione:

- 2) Se si debba ritenere che lo status di soggiornante di lungo periodo sia mantenuto nel secondo Stato membro per la sola ragione che il cittadino del paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso dal primo Stato membro per una durata illimitata, anche se non ha soggiornato per sei anni nel territorio dello Stato membro che gli ha concesso tale status.

In caso di soluzione negativa della questione:

- 3) Se, nell'ambito del rinnovo del titolo di soggiorno, il secondo Stato membro sia legittimato a verificare la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE e, all'occorrenza, di negare il rinnovo, o se il primo Stato membro sia competente a constatare la perdita successiva di tale status.

In caso di risposta affermativa alla questione:

- 4) Se in tale ipotesi l'esame del motivo di perdita di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE, richieda una

trasposizione nel diritto nazionale. che specifichi i fatti che determinano la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, o se sia sufficiente che il diritto nazionale preveda, senza alcun riferimento concreto a tale direttiva, che il secondo Stato membro possa negare il permesso di soggiorno «se lo straniero perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea».

MOTIVAZIONI

I. FATTI

Il ricorrente, nato in Pakistan il 1° aprile 1964, è entrato nella Repubblica federale di Germania dall'Italia il 1° aprile 2014. Egli è in possesso di un permesso di soggiorno italiano con le diciture «illimitato» e «soggiornante di lungo periodo - CE». Su sua richiesta, in data 10 luglio 2014 l'Ufficio stranieri del Landkreis Offenbach precedentemente competente, gli ha concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG [legge in materia di soggiorno], valido fino al 9 luglio 2015. Il permesso di soggiorno è stato rinnovato a più riprese, da ultimo per il periodo dal 28 maggio 2019 al 13 luglio 2021 dall'attualmente competente città di Offenbach sul Meno. Il ricorrente è in possesso di un passaporto valido fino al 3 maggio 2025.

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG, presentata il 17 marzo 2021, è stata respinta con decisione del 27 aprile 2021. Il motivo addotto era essenzialmente che il ricorrente aveva perso lo status di soggiornante di lungo periodo perché non avrebbe risieduto in Italia da oltre sei anni.

Il 3 maggio 2021 il ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione del 27 aprile 2021, che gli è stata notificata il 6 maggio 2021.

Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia

obbligare la convenuta ad annullare la decisione del 27 aprile 2021 e a rilasciare al ricorrente un permesso di stabilimento,

in subordine

obbligare la convenuta a rinnovare il suo permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG.

La convenuta chiede

il rigetto del ricorso.

A sostegno della propria domanda essa fa riferimento, in sostanza, alle conclusioni di cui alla decisione del 27 aprile 2021.

II. Contesto normativo

Le disposizioni pertinenti del diritto tedesco risultano dalle seguenti norme della legge sul soggiorno, il lavoro e l'integrazione degli stranieri sul territorio federale [Aufenthaltsgesetz - «AufenthG», nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. I, pag. 162), modificata da ultimo dall'articolo 3 della legge del 9 luglio 2019 (BGBl. I, pag. 2467)]:

L'articolo 8, paragrafo 1, dell'AufenthG recita:

(1) Al rinnovo del permesso di soggiorno si applicano le medesime disposizioni vigenti per il suo rilascio.

(...)

L'articolo 38a, paragrafo 1, dell'AufenthG recita:

(1) Allo straniero che possiede lo status giuridico di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea viene concesso un permesso di soggiorno se intende soggiornare nel territorio federale per più di 90 giorni. L'articolo 8, paragrafo 2, non è applicabile.

(...)

L'articolo 51, paragrafo 9, prima frase, punto 4, dell'AufenthG così dispone:

(9) Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo decade solo qualora:

1. (...)

4. lo straniero soggiorni al di fuori del territorio federale per un periodo di sei anni; o

5. (...)

L'articolo 52, paragrafo 6, dell'AufenthG dispone quanto segue:

(6) Un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a deve essere revocato se lo straniero perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44 e segg.):

Il considerando 21, prima frase, della direttiva è così formulato:

(21) Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio.

L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2003/109/CE recita:

(4) Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 23.

In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/109/CE prevede:

(1) Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo.

(2) Il soggiornante di lungo periodo può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

- a) esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;
- b) frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;
- c) altri scopi.

L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE recita:

(2) Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro.

L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE è così formulato:

(1) Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare

di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l'interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

- a) per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 17;
- b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16;
- c) quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.

III. Motivazione dell'ordinanza di rinvio

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 14 e segg., e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE.

Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione e richiedono un chiarimento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[OMISSIS] [Considerazioni relative all'irricevibilità della domanda principale]
Essendo la domanda principale irricevibile, le questioni pregiudiziali si pongono in relazione alla domanda sollevata dal ricorrente in subordine, volta ad obbligare la convenuta a rinnovare il suo permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG.

Ai sensi dell'articolo 38a, paragrafo 1, prima frase, dell'AufenthG, in attuazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/109/CE, allo straniero che possiede lo status giuridico di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea viene concesso un permesso di soggiorno se intende soggiornare nel territorio federale per più di 90 giorni. Dopo il reinsediamento, il diritto di soggiorno nella Repubblica federale di Germania è subordinato, ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG, al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'altro Stato membro. Infatti, l'articolo 38 a, paragrafo 1, prima frase, dell'AufenthG, esige che lo straniero «sia titolare» dello status di soggiornante di lungo periodo. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'AufenthG, tale requisito si applica anche al rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato in virtù dell'articolo 38a della medesima legge. La data da considerare rilevante con riferimento alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto, e quindi anche per quanto riguarda l'esistenza dello status di soggiornante di lungo periodo, è quella dell'ultima udienza nel giudizio di merito.

Il ricorso del ricorrente può essere accolto solo qualora:

- egli abbia diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell'articolo 38a, paragrafo 1, dell'AufenthG, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, della medesima legge, indipendentemente dal fatto che abbia ancora lo status giuridico di soggiornante di lungo periodo in Italia al momento dell'ultima udienza nel giudizio di merito, o
- la convenuta abbia a torto verificato e negato il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia.

Sulla prima questione pregiudiziale:

La questione che si pone nel procedimento è quindi di sapere se il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE in italiano per soggiornanti di lungo periodo dall'Italia («soggiornante di lungo periodo - CE» con la dicitura «illimitato») al momento dell'ottenimento per la prima volta di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG, il 10 luglio 2014, debba ancora essere titolare di tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al momento del rinnovo. Infatti, il ricorso sarebbe accolto se il ricorrente dovesse dimostrare la titolarità dello status giuridico di soggiornante di lungo periodo solo al momento del primo rilascio. Con tale questione pregiudiziale, il tribunale dà seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale del 17 dicembre 2021 presentata dal Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) dell'Assia [OMISSIS] (causa C-829/21) alla Corte di giustizia dell'UE. Contrariamente a quanto sostiene il Verwaltungsgericht dell'Assia, questo Collegio è incline a ritenere che lo status di soggiornante di lungo periodo debba ancora esistere al momento della domanda di rinnovo. Infatti, l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109/CE, prevede che il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare il titolo di soggiorno quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15, e 16. Il riferimento all'articolo 14 della direttiva 2003/109/CE, collega il requisito dello status di soggiornante di lungo periodo anche alla procedura di rinnovo. Inoltre, il considerando 21 della direttiva prevede che lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno deve poter verificare che questi soddisfi le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio.

Sulla seconda questione pregiudiziale:

Tuttavia, il ricorso sarebbe accolto anche se, per dimostrare il possesso dello status di soggiornante di lungo periodo, il ricorrente dovesse solo presentare un titolo di soggiorno valido attestante la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE. Essendo il ricorrente in possesso, oltre che dei requisiti minimi previsti all'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva, anche di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di validità «illimitata», egli avrebbe dimostrato la titolarità dello status, pur non avendo

risieduto per sei anni nel territorio dello Stato membro che gli ha concesso tale status giuridico.

La semplificazione della procedura associata alla presentazione di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non scaduto depone a favore di tale tesi. Il secondo Stato membro potrebbe decidere per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno senza procedere ad un esame nel merito. Le circostanze che comportano un'eventuale perdita dello status giuridico dovrebbero essere notificate al primo Stato membro tramite il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/109/CE, al fine di permettergli di procedere ad un esame.

Il fatto che la direttiva operi una distinzione tra lo status di soggiornante di lungo periodo - UE, che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE, è permanente fatto salvo l'articolo 9 della stessa, e il titolo di soggiorno rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, contraddice il riferimento al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel quadro della procedura di rinnovo.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, tanto il rilascio quanto il rinnovo del permesso di soggiorno da parte del secondo Stato membro sarebbero legati alla titolarità dello status di soggiornante di lungo periodo che, come mostra l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2003/109/CE, prescinde dal possesso di un documento giustificativo sotto forma di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Al riguardo, una verifica da parte del secondo Stato membro della perdita dello status giuridico causata dal motivo di perdita di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE, non avrebbe effetto al di là della questione del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato in attuazione dell'articolo 14 e segg. della direttiva, dal momento che la revoca dello status in quanto tale spetta unicamente allo Stato membro che ha concesso lo status ai cittadini di paesi terzi. Né ha come effetto che il secondo Stato membro verifichi se le condizioni per la concessione fossero effettivamente soddisfatte nel primo Stato membro. Questo perché una tale verifica sarebbe contraria al principio di diritto dell'Unione del riconoscimento reciproco delle decisioni amministrative, basate su disposizioni giuridiche armonizzate. Il principio del riconoscimento reciproco dei titoli di soggiorno, che costituisce il fondamento del sistema introdotto dalla direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo (cfr. considerando 17 della direttiva 2003/109/CE), verrebbe meno se si considerasse il secondo Stato membro legittimato a rifiutare il riconoscimento di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata rilasciato dal primo Stato membro sulla base delle proprie norme nazionali. Orbene, l'esame del motivo di perdita di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE, non mira appunto a chiarire la legittimità del rilascio del permesso di soggiorno, ma

rimette in discussione l'esistenza del permesso di soggiorno unicamente sulla base di circostanze successive, segnatamente, l'assenza dal territorio del primo Stato membro per un periodo di sei anni. Per contro, la situazione potrebbe essere diversa nell'ambito dell'esame del motivo di perdita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE, che non è tuttavia rilevante nella fattispecie.

Sulla terza questione pregiudiziale:

Nella misura in cui, nell'ambito del rinnovo del titolo di soggiorno relativo allo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro non sia vincolato dal permesso di soggiorno concesso dal primo Stato membro per una durata illimitata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, si pone la questione se esso sia legittimato a verificare la perdita dello status ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della medesima direttiva e, se del caso, a rifiutare il rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG.

Si pone, al riguardo, la questione della competenza di controllo: se la perdita dello status giuridico debba essere accertata dal primo Stato membro o se anche il secondo Stato membro sia legittimato a procedere ad un corrispondente controllo nell'ambito del rinnovo del titolo di soggiorno rilasciato in attuazione dell'articolo 14 e segg. della direttiva 2003/109/CE.

Il diritto tedesco parte dal presupposto che la competenza di controllo spetti alla Germania. L'articolo 52, paragrafo 6, dell'AufenthG, stabilisce che il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a di detta legge deve essere «revocato» se lo straniero perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea. Se un permesso di soggiorno già concesso in applicazione dell'articolo 38a dell'AufenthG dovesse essere revocato, tale disposizione deve essere considerata, al di là del suo tenore letterale, anche come motivo di rifiuto, in quanto sarebbe illogico prorogare in un primo tempo un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 38a di detta legge, per poi revocarlo immediatamente.

Nell'ambito dell'articolo 52, paragrafo 6, dell'AufenthG non viene verificato se il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia stato legittimamente rilasciato dal primo Stato membro, ma se le condizioni siano successivamente venute meno durante il periodo di assenza dal primo Stato membro. La verifica se il rinnovo del permesso di soggiorno possa essere rifiutato ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG perché il cittadino di un paese terzo ha perso lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea è connessa ai motivi di perdita previsti dalla direttiva 2003/109/CE (documento del Bundestag n. 16/5056, pag. 181), come risulta dall'esposizione dei motivi di detta normativa.

Nella fattispecie, la questione della perdita dello status di soggiornante di lungo periodo si pone specificamente in relazione alla regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE, dal momento che, alla luce degli elementi del fascicolo, si deve ritenere che il ricorrente abbia soggiornato ininterrottamente nel territorio della Repubblica federale di Germania dal suo ingresso il 1° aprile 2014, e non abbia quindi più soggiornato nel territorio italiano da sei anni.

Per contro, la deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/109/CE, depone a favore della competenza di controllo del primo Stato membro. Secondo tale disposizione, lo Stato membro interessato può stabilire «che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni». Se tuttavia, per ragioni particolari, il primo Stato membro può prorogare il periodo di soggiorno di sei anni, che in linea di principio ha come conseguenza la perdita dello status, ciò depone a favore della sua competenza di controllo prioritaria.

Sulla quarta questione pregiudiziale:

Nella misura in cui il secondo Stato membro è legittimato a verificare la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, si pone la questione più ampia se la Germania abbia trasposto in maniera sufficiente le disposizioni della direttiva al fine di consentire un siffatto controllo.

Nella misura in cui si tratti di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Germania ai sensi dell'articolo 9a dell'AufenthG (cosiddetto «permesso di soggiorno permanente UE»), la Germania ha attuato la norma di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE, mediante l'articolo 51, paragrafo 9, prima frase, punto 4, dell'AufenthG. Quest'ultimo dispone che il permesso di soggiorno permanente UE scade qualora lo straniero soggiorni al di fuori del territorio federale per un periodo di sei anni. Tale disposizione non si applica ad un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.

Per quanto riguarda quest'ultimo caso, con l'articolo 52, paragrafo 6, dell'AufenthG, la Germania ha adottato una disposizione che prevede che un permesso di soggiorno concesso ai sensi dell'articolo 38a dell'AufenthG viene revocato, e non può quindi neppure essere rinnovato, se lo straniero perde il suo status giuridico di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea. Orbene, la norma non definisce né le cause di perdita, né alcun riferimento concreto alle cause di perdita previste dalla direttiva 2003/109/CE.

Si pone quindi la questione se la verifica del motivo di perdita di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE, richieda una trasposizione nel diritto nazionale che specifichi i fatti che determinano la perdita

dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, o se sia sufficiente che il diritto nazionale preveda, senza alcun riferimento concreto alla direttiva, che il secondo Stato membro possa negare il permesso di soggiorno «se lo straniero perde il suo status giuridico di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell'Unione europea».

Tenuto conto delle questioni giuridiche che richiedono un chiarimento, la Sezione ritiene necessario, ai fini dell'ulteriore sviluppo e dell'uniformità del diritto (cfr. articolo 267, paragrafo 2, del TFUE), sottoporre le questioni di interpretazione ad un chiarimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[OMISSIS][dati procedurali]

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO